

COPIA 7

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA
CONSULTAZIONE DEI
CITTADINI

FEBBRAIO 1996

ART. 1
Definizione

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalle legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Le proposte di referendum devono essere articolate in un unica domanda, formulata in modo chiaro ed univoco; ad essa i cittadini sono chiamati a rispondere in modo positivo o negativo oppure scegliendo fra più ipotesi alternative.
3. Il quesito referendario :
 - a) deve riguardare materie di esclusiva competenza locale;
 - b) deve rispettare i limiti imposti dall'ordinamento e dallo statuto comunale.
4. Il quesito deve essere contemplato con la formula "ritiene la seguente proposta idonea per" oppure "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per", cui deve, parimenti seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.
5. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con altre. Qualora, per eventi successivi all'indizione, si determini la coincidenza di date con altre operazioni elettorali, i referendum comunali sono rinviati di almeno 30 giorni.

ART. 2
Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa della Giunta;
 - c) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 3

Promozione per iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta comunale

1. Conformemente all'art. 39 dello statuto del Comune il Consiglio comunale può promuovere la consultazione elettorale con deliberazione assunta con votazione palese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. Conformemente all'art. 39 dello Statuto del Comune anche la Giunta comunale può promuovere la consultazione elettorale.
3. Con la deliberazione di proposta referendaria il Consiglio comunale adotta uno o più quesiti, prospettando, nel caso di soluzione alternative vertenti sul medesimo oggetto, il quesito con la formula "ritiene la seguente proposta idonea per" oppure "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per";
4. La deliberazione consiliare di indizione del referendum dovrà contenere l'impegno di spesa relativo alla consultazione referendaria.

ART. 4

Promozione per iniziativa dei cittadini

A) Proposta di referendum

1. Conformemente all'art. 39 dello statuto del Comune, i cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, composto da almeno 10 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nago-Torbole, debbono presentare richiesta al Sindaco per attivare la procedura referendaria.
2. La richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore.
3. La richiesta deve altresì contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre a referendum. Tale proposta deve essere articolata in modo breve e chiaro al fine di determinare la volontà univoca dei votanti

4. La proposta di referendum viene sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte dell'organo collegiale di cui all'art. 39, sesto comma, dello statuto, nella composizione ivi prevista, denominato Collegio dei garanti.
5. L'esperto di diritto amministrativo, membro del Collegio dei garanti, è eletto dal Consiglio comunale almeno due mesi prima della consultazione elettorale e dura in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale, con incarico rinnovabile.
6. Le decisioni del Collegio dei garanti sono adottate e comunicate al Sindaco e al Comitato promotore entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
7. Per la partecipazione alle sedute del Collegio, spetta ai membri un compenso determinato dalla Giunta comunale.

B) Raccolta ed autentica di firme

1. La raccolta di firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile dal Collegio dei garanti.
2. I fogli di cui al comma precedente vengono previamente vidimati dal Segretario comunale o suo delegato e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum.
3. L'elettore appone la firma nei fogli di cui al comma uno, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.
4. La firma deve essere autenticata da un notaio, dal Giudice conciliatore, dal Cancelliere della Pretura o del Tribunale, dal Segretario comunale o da un suo delegato, dal funzionario incaricato dal Sindaco.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tale caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
6. Le operazioni per l'autenticazione delle firme effettuate dal Segretario comunale o dal suo delegato o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

C) Consegna e deposito dei plichi

1. Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, al Segretario comunale entro 45 giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale.
3. Il Collegio dei garanti verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali nel Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dallo statuto.
Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.
Accertata la regolarità della documentazione il Collegio dei garanti dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
4. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale.
5. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

ART. 5

Indizione del referendum

1. Il referendum viene indetto dal Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della consultazione elettorale.

3. Qualora i quesiti referendari vertano su proposte di atti o provvedimenti che implicino la valutazione di soluzioni progettuali alternative, e in ogni altro caso che si renda necessario, il Sindaco sentito la Giunta, individua almeno trenta giorni prima della consultazione elettorale un ufficio per l'accesso ai documenti e agli atti relativi ai quesiti referendari, al fine di consentire una completa informazione del contenuto di tali atti.
4. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. E' consentita l'utilizzazione di spazi referendari coincidenti con quelli utilizzati per le elezioni politiche, con le modalità previste dalla L. 4.04.1956 n. 212.

ART. 6

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Collegio dei garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso.
Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e il Sindaco è tenuto a informare il Comitato promotore e la cittadinanza.

ART. 7

Presentazione delle richieste

1. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum da parte dei cittadini, siano presentate altre richieste di referendum da parte dei cittadini inerenti al medesimo oggetto, prima che sia intervenuta la verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei garanti, il Sindaco trasmette le richieste successive al Collegio medesimo per valutare, d'intesa con i Comitati promotori, la eventuale unificazione delle proposte ed una eventuale riformulazione dei quesiti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora non si raggiunga un accordo, il Collegio può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti; in tal caso ciascun Comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.

ART. 8

Seggi referendari

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente.
3. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla Legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla Legge 21 Marzo 1990, n. 53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
4. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
5. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un compenso commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
6. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno nel quale ha luogo la consultazione.

ART. 9

Disciplina delle votazioni

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero, segreto.
3. Agli aventi diritto al voto l'Ufficio elettorale comunale invia apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario cui sono assegnati. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità, anche a mezzo di pubblicazione di manifesti.
4. Le schede per i referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
7. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una giornata di Sabato o Domenica, in orari stabiliti dal Sindaco, con un minimo di 12 ore.
8. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. La proposta deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
9. Nel caso di referendum che proponga la scelta tra ipotesi tra loro alternative aventi medesimo oggetto, qualora nessuna di esse raggiunga la maggioranza dei voti, la consultazione viene ripetuta, entro il termine di 8 giorni dalla data della prima consultazione, sulle due ipotesi che abbiano riportato il maggior numero di voti
10. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.

11. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Comitati promotori del referendum.

ART. 10

Proclamazione dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori al termine delle operazioni di spoglio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici.
6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari al 50% di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

ART. 11

Deliberazione del Consiglio

1. A norma dell'art. 39, comma 7, dello statuto del Comune, qualora il referendum sia risultato valido, il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia sull'oggetto del referendum.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 29.02.1996
con deliberazione n. 18

IL SINDACO
f. To Parolari dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO
f. To Guella Alda

=====

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 100 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 N. 4/L per dieci giorni consecutivi dal 05.03.1996 al 15.03.1996 con/senza opposizioni.

Nago-Torbole, 16.03.1996

IL SEGRETARIO
f. To Guella Alda

=====

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Esaminato dalla Giunta Provinciale in seduta del 29 MAR. 1996 sub. N. 3018/1-B

Parere: NON SI RISCONTRANO VIZI DI LEGITTIMITA'

=====

Ripubblicato all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 49 - 4° comma dello Statuto comunale per 15 giorni consecutivi, per il periodo dal 02.04.1996 al 17.04.1996

=====

Entrato in vigore il 18.04.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
f. To Guella Alda